



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Specializzata in materia di Impresa

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

- dott.ssa Maria Luciana Dughetti, presidente
- dott.ssa Chiara Comune, giudice
- dott. Stefano Demontis, giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott.ssa *Parte_2* con sede legale in Sesto Calende, via Meregino n. 13, rappresentata e difesa dall'avv. Linda Maria Chironi (C.F. *C.F._1*) e dall'avv. Lucio Alfonso Liguori (C.F. *C.F._2*), ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazzetta Guastalla, presso il loro studio;

ATTRICE

contro

Controparte_1 (C.F. *C.F._3*) e *Controparte_2* (C.F. *C.F._4*), rappresentate e difese dall'avv. Sergio Aragona (C.F. *C.F._5*) e dall'avv. Anna Maria Paglia (C.F. *C.F._6*) ed elettivamente domiciliate in Torino, via San Quintino n. 10, presso il loro studio;

CONVENUTE

CONCLUSIONI

Per *Parte_1*

“*Voglia Cod. Ill. Mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:*

In via principale

- a. Accertare e dichiarare l'inadempimento delle signore CP_1 condannandole a consegnare la fideiussione a prima richiesta, così come sancita in seno al contratto di cessione quote, all'art. 3B (doc. 1 cit.) nonché così come confermato dalla corrispondenza intercorsa tra i legali delle parti.
- b. Accertato e dichiarato l'inadempimento, nonché la condotta delle convenute debitrici, condannare le stesse al risarcimento del danno, pari a oggi ai compensi della fase stragiudiziale per € 2.000,00 oltre accessori di legge e interessi moratori.

In ogni caso

- Condannare le signore CP_1 ex art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa;
- Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge, anche relativi alla fase di mediazione, con condanna al pagamento delle spese già corrisposte da parte attrice all'Organismo di Mediazione per la predetta fase pari a € 1.298,00.

In via istruttoria

Si chiede ammettersi interrogatorio formale da deferirsi alle convenute, Sig.re [...] Controparte_1 ed Controparte_2 sul seguente capitolo di prova:

1. "Vero che veniva espressamente previsto l'obbligo delle cedenti a rilasciare fideiussione a prima richiesta nell'atto di cessione di quote del 9 Febbraio 2022 innanzi al notaio Persona_1 in Sesto Calende?" (Email_1 Email_2)".

Per le convenute:

"Voglia l'Ill.mo Giudice adito,

- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- respingersi ogni domanda ex adverso formulata, mandandosi assolte le convenute da ogni avversa pretesa in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- nell'ipotesi in cui la S.p.a. Parte_1 dovesse insistere sulla domanda di condanna delle Signore Controparte_1 ed Controparte_2 ex art. 96 c.p.c., attesa l'infondatezza della stessa e, di riflesso, accertata la responsabilità aggravata di parte attrice ai sensi e per gli effetti del medesimo articolo, condannare quest'ultima al risarcimento del danno in favore delle convenute, da determinarsi equitativamente da parte del giudice, ai sensi del c. III dell'art. 96 c.p.c.;
- in ogni caso, con vittoria delle spese e delle competenze di lite oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa".

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) La *Parte_1* chiede l'accertamento dell'inadempimento delle convenute all'obbligo di consegna di fideiussione a prima richiesta contenuto in contratto di cessione di quote, e la condanna delle stesse alla consegna di sudetta fideiussione.

Nello specifico, rappresenta le seguenti circostanze:

- il 9.2.2022, essa ha acquistato dalle convenute le quote della *Parte_3* (doc. 1 att.);
- al punto 3B di detto contratto le parti hanno pattuito la manleva della cessionaria da ogni passività presente e futura riconducibile alla gestione della *Parte_3* antecedente alla stipula del contratto di cessione, e la consegna – a garanzia di tale impegno - di una fideiussione bancaria a prima richiesta per l'importo massimo di € 70.000;
- in seguito, le parti hanno adottato un'interpretazione divergente della suddetta pattuzione e, nonostante i numerosi scambi di corrispondenza tra i legali, non sono sino ad ora giunte a un accordo sulla formulazione del contratto di garanzia, che quindi non è mai stato rilasciato dall'istituto bancario incaricato;
- l'interpretazione proposta da parte convenuta svuoterebbe di significato la previsione della garanzia "a prima richiesta", poiché subordina la possibilità di escuterla al previo esperimento di una procedura arbitrale, procedimento che, invece, è previsto solo dalla clausola 3A del contratto per altri impegni assunti dalla parte venditrice (la valutazione dell'ammontare delle diminuzioni di valore delle poste attive e degli incrementi di valore delle poste passive manifestatisi successivamente al 31.12.2021, che la cedente si impegna a corrispondere alla cessionaria a titolo di riduzione del prezzo di vendita).

In aggiunta, dati l'inadempimento da lei profuso e la condotta tenuta dalle convenute, l'attrice domanda anche la condanna al risarcimento del danno, pari a € 2.000 per compensi della fase stragiudiziale oltre accessori di legge e interessi moratori, e ad altra somma da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

2) Le parti convenute contestano la domanda deducendo che:

- l'interpretazione da loro adottata è conforme al dettato contrattuale e alla volontà delle parti al momento della stipula, poiché l'articolo 3 del contratto riporta tre distinti commi, l'ultimo dei quali, contenente l'obbligo di consegna della fideiussione, non può che riferirsi all'intero articolo, e quindi anche al comma primo che prevede l'espletamento della procedura arbitrale;
- conseguenza di ciò sarebbe che l'escusione della garanzia da parte della cessionaria è subordinata al "procedimento contrattuale" di arbitraggio sia con riguardo alla valutazione dell'ammontare delle

diminuzioni di valore delle poste attive e degli incrementi di valore delle poste passive manifestatisi successivamente al 31.12.2021, sia con riguardo alla valutazione delle passività sopravvenute;

- pertanto, il testo del contratto di fideiussione presentato dalle convenute alla cessionaria delle quote è sempre stato conforme alle previsioni contrattuali e non vi è stato inadempimento delle stesse, che in ogni caso si sono prodigate attraverso il proprio legale al raggiungimento di un accordo con controparte e alla sollecitazione dell'istituto di credito fideiussore, che tuttavia non ha formalizzato il contratto di fideiussione a prima richiesta redatto secondo la prospettazione di parte attrice.

Per detti motivi, le convenute chiedono il rigetto integrale delle domande attoree e la condanna della *Parte_1* al risarcimento del danno da determinarsi equitativamente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.

3) Alla prima udienza sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, a seguito del deposito delle memorie, con ordinanza dell'19.2.2024 sono state rigettate le istanze istruttorie di parte attrice ed è stata disposta mediazione delegata ex art. 5 quater D.Lgs. n. 28/2010.

Esperita la stessa senza successo e mutato nelle more il giudice istruttore, le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte e, con ordinanza del 12.5.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

4) La controversia oggetto di causa verte essenzialmente sull'interpretazione del testo dell'articolo 3 del contratto di cessione di quote sociali stipulato il 9.2.2022, con cui la *Parte_1* ha acquistato la totalità delle quote della *Parte_3*.

Per chiarezza, si riporta il testo integrale della clausola:

*«3) Le parti danno atto che il prezzo complessivo di cessione delle quote è stato determinato sulla base della situazione patrimoniale (stato patrimoniale e conto economico) della società *Parte_3* al 31 Dicembre 2021 [...]»*

In relazione a quanto sopra:

*a) Le cedenti si obbligano, in solido tra loro, a corrispondere alla cessionaria *Parte_1* [...] (o, su indicazione di questa, alla *Parte_3*) a titolo di riduzione del prezzo complessivo di cessione, l'ammontare totale delle diminuzioni di valore delle poste attive, salvo quanto pattuito infra, nonché degli incrementi di valore delle poste passive o l'emersione di sopravvenienze passive manifestatesi successivamente al 31 Dicembre 2021, ma riconducibili agli esercizi anteriori, qualora comportino una variazione delle passività o delle attività rispetto a quelle risultanti dalla situazione patrimoniale (stato patrimoniale e conto economico) al 31 dicembre 2021, superiore*

all'importo totale di euro 20.000 (ventimila/00) relativamente alla sola parte eccedente, ad eccezione delle eventuali sopravvenienze passive di natura fiscale, il cui ammontare sarà in ogni caso corrisposto alla Parte cessionaria (o su indicazione di questa alla Parte_3 indipendentemente dal valore delle stesse.

La constatazione delle differenze suddette sarà rilevata mediante individuazione, concordata tra le parti, delle variazioni imputabili agli esercizi precedenti e risultanti dal raffronto tra la “situazione patrimoniale” (stato patrimoniale e conto economico) al 31 Dicembre 2021 e quella al 30 Settembre 2022, da redigersi di comune accordo tra le parti entro la data del 30 ottobre 2022. In caso di mancato accordo sulla individuazione e sulla determinazione delle variazioni, il raffronto tra le situazioni patrimoniali (stato patrimoniale e conto economico) al 31 dicembre 2021 ed al 30 settembre 2022 e la relativa estrapolazione dei valori in diminuzione saranno demandati ad un arbitratore nominato dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.

L’arbitratore dovrà procedere con equo apprezzamento e dovrà comunicare l’esito della propria determinazione alle parti entro 60 (sessanta) giorni dall’incarico ricevuto mediante raccomandata A/R ai seguenti indirizzi [...]

b) Le cedenti manlevano parte cessionaria da ogni passività presente o futura, (non rientrante tra quelle di cui alla precedente lettera a), tra cui anche imposte, oneri, tributi dovuti in ragione di adempimenti necessari alla realizzazione degli impianti a regola d’arte e conformemente a legge e regolamenti e da ogni pregiudizio patrimoniale subito dalla società Parte_3 derivante da pretese di terzi basato su atti o fatti riconducibili alla gestione della Parte_3 antecedente alla stipula del presente atto ancorché palesatosi in epoca successiva allo stesso con obbligo di indennizzo, in solido tra le cedenti stesse, a favore della Parte_1, su indicazione di questa, alla Parte_3 In relazione a quanto sopra le cedenti Controparte_2 e Controparte_1 consegneranno entro il 30 Giugno 2022 alla [...]

Parte_1 idejussione bancaria a prima richiesta rilasciata dalla Controparte_3 per l’importo di euro 70.000,00 (settantamila/00) e con scadenza il 9 febbraio 2028 a garanzia dell’obbligo di pagamento di cui sopra.».

In particolare, le parti hanno pattuito la consegna, da parte delle cedenti alla cessionaria, di una fideiussione bancaria a prima richiesta volta a garantire, nell’opinione di parte attrice, l’effettività della manleva prevista dalla lettera b) dello stesso articolo per le passività presenti o future riconducibili alla gestione della Parte_3 antecedente alla cessione, mentre, nell’opinione di parte convenuta, oltre a dette passività, anche le somme da corrispondere a titolo di riduzione del prezzo di vendita e derivanti dalla diminuzione del valore delle poste attive o dall’incremento di valore delle poste passive rispetto a

quelle risultanti dalla situazione patrimoniale della società ceduta al 31.12.2021, sulla quale si è deciso di basare la determinazione del prezzo di cessione.

La divergenza delle due interpretazioni ha conseguenze sostanziali poiché le parti hanno previsto l'esperimento di una procedura arbitrale per la determinazione delle somme dovute a titolo di riduzione del prezzo di cui alla lettera a), cosicché le convenute pretenderebbero di subordinare alla stessa procedura anche l'escusione della garanzia prevista dalla successiva lettera b).

Tale divergenza ha comportato il mancato raggiungimento dell'accordo sul testo della fideiussione redatto dall'istituto di credito con le convenute e, in ultima analisi la mancata formalizzazione della garanzia.

5) Ciò posto, la domanda di parte attrice è fondata e deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

6) Le parti convenute insistono, al fine di suffragare la propria tesi, sulla struttura dell'articolo in esame, evidenziando la posizione della clausola relativa alla fideiussione, l'inciso "a quanto sopra" inserito nella clausola, l'asserita volontà delle parti chiaramente evincibile dal tenore letterale della disposizione e l'assenza di un modello di fideiussione allegato al contratto di cessione. Oltre a ciò, l'unico argomento speso dalle *CP_I* a contestazione dell'inadempimento allegato concerne la tenuta di una condotta di fattiva collaborazione nelle trattative con la controparte e nella corretta tenuta dei rapporti con l'istituto di credito incaricato del rilascio della fideiussione.

La conformità del testo di fideiussione sottoposto alla *Parte_I* dalle *CP_I* deriverebbe, quindi, dal fatto che la disposizione contrattuale riguarderebbe l'intero testo dell'articolo e, in ogni caso, l'inserimento della clausola "a prima richiesta" comporterebbe il semplice esonero della cessionaria dall'onere di proporre l'azione contro il debitore principale come previsto dall'art. 1957 c.c., perfettamente compatibile con l'esperimento della procedura arbitrale, che costituirebbe il semplice criterio di determinazione degli importi dovuti.

7) Al riguardo, prima di tutto l'argomento addotto dalle parti convenute in merito alla struttura della clausola contrattuale non è dirimente, sulla base della semplice considerazione che l'intero articolo 3, che a loro dire consterebbe di tre distinti commi, consta in realtà di due commi, il cui secondo è a sua volta suddiviso nei punti a) e b), che sono strutturati esattamente allo stesso modo, in quanto entrambi contano più periodi distinti l'uno dall'altro (v. doc. 1 att., contratto di cessione quote).

Neppure il “riferimento a quanto sopra” è significativo, poiché, se si considera la lettera b) costituita da più periodi distinti, tale dicitura può considerarsi riferita, appunto, ai periodi precedenti, e non anche alla lettera a) contenuta nello stesso comma.

Pertanto, nessuna conclusione definitiva può trarsi dall’organizzazione redazionale e grafica della disposizione contrattuale.

8) Risolutivo è invece, in senso contrario a quanto eccepito dalle *CP_1* il riferimento alla volontà delle parti come desumibile dal contratto di cessione.

La pattuizione della consegna di una fideiussione bancaria a prima richiesta contenuta nella clausola contrattuale di cui all’articolo 3 ha la evidente funzione di garantire l’effettività della manleva di cui alla lettera b) del secondo comma dello stesso articolo, a tutela del cessionario nel caso di passività riferibili alla gestione antecedente alla cessione ma manifestatesi successivamente.

Il fatto che la fideiussione bancaria debba essere “a prima richiesta” contrasta infatti con la previsione di una procedura di accertamento e di determinazione delle somme di cui alla lettera a), che contempla una prima fase di ricerca di un accordo delle parti sull’individuazione e sulla determinazione delle variazioni e sul raffronto tra le situazioni patrimoniali (*«[...] da redigersi di comune accordo tra le parti entro la data del 30 ottobre 2022»*), e solo in caso di mancato accordo il ricorso alla procedura arbitrale. Evidentemente lo stesso procedimento non può riguardare le passività presenti o future derivanti, ad esempio, da pretese di terzi, imposte, oneri o tributi, e così infatti non è nella previsione contrattuale, che peraltro esclude le somme di cui alla lettera precedente.

Sul punto, come è noto l’inserimento della clausola a prima richiesta non ha un significato univoco tipico. La giurisprudenza di legittimità è intervenuta più volte per affermare che tale clausola non è in linea di principio incompatibile con la strutturazione di una garanzia accessoria, e non sia quindi decisiva al fine di stabilire se il negozio sia da qualificarsi come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione (v., tra le altre, Cass. civ., ord. n. 9579/2025; Cass. civ., n. 31105/2024; Cass. civ., n. 16213/2015), arrivando all’approdo per cui *«ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta" non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice (Cass., sez. 1, 04/12/2024, n. 31105; Cass., sez. 3, 27/12/2024, n. 34678). Si è, in particolare, osservato che, "non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione*

(Cass., n. 16825/16; n. 84/2010; n. 19693/2022). È dunque la volontà delle parti che deve essere indagata onde ricostruire il reale contenuto della pattuizione, giacché solo la cognizione di quale sia stato l'intendimento da esse perseguito nel farne materia di regolamentazione negoziale – cognizione a cui il giudice deve procedere facendo uso dei mezzi interpretativi nella sua disponibilità – rende possibile attribuire alle formule testuali da esse adoperate, che non appaiono di per sé decisive, un'identità coerente con gli scopi che si è inteso realizzare per mezzo della loro previsione"» (Cass. civ., ord. n. 9579/2025).

Ciò posto, ai fini che qui interessano, è sufficiente osservare come il significato minimo della clausola in esame non possa che essere quello di esonerare il creditore da promuovere azione contro il debitore principale o di dimostrare il suo inadempimento, e che quindi essa appare scarsamente compatibile con la tesi che vorrebbe subordinare l'escusione della garanzia al previo esperimento di una procedura di arbitraggio.

Tale ipotesi, infatti, svuoterebbe totalmente di significato la clausola "a prima richiesta", imponendo alla cessionaria di attivare una procedura complessa, di durata indefinita e dall'esito incerto, mentre risulta evidente che le parti hanno inteso, per mezzo della previsione della consegna di una fideiussione bancaria, garantire la cessionaria (si veda anche l'espressione utilizzata all'inizio della disposizione in questione, ossia «*Le cedenti manlevano parte cessionaria da ogni passività presente o futura [...]*») dalle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli che possano derivarle da pretese di terzi o da spese per adeguamenti necessari per rendere gli impianti dell'impresa conformi a norme di legge, per fatti riferibili alla gestione antecedente alla cessione e quindi imputabili a soggetto diverso da lei.

9) Il dato testuale, peraltro, non contraddice ma anzi conforta l'interpretazione appena offerta, poiché la procedura di determinazione arbitrale è espressamente prevista unicamente con riferimento alle somme da corrispondersi a titolo di riduzione del prezzo di cessione, come descritte dalla lettera a), comma secondo, articolo 3 del contratto di cessione, sulle quali le parti possono in alternativa raggiungere un accordo, mentre non è prevista per le somme costituite dalle passività previste dalla lettera b).

Di conseguenza, l'interpretazione proposta dalle convenute si pone in palese contrasto con il dato letterale, perché pretende di introdurre la procedura arbitrale, prevista espressamente dalla sola lettera a) anche per l'impegno previsto dalla lettera b), che invece non vi fa alcuna menzione.

Pertanto, il tenore letterale del testo contrattuale e la comune volontà delle parti convergono nel senso di conferire un significato univoco alla disposizione contrattuale permettendo di pervenire ad un'unica corretta interpretazione del contratto (v. in materia Corte d'Appello di Torino, n. 621/2020; Cass. civ., n. 11704/2020: «*In tema di interpretazione del contratto, al fine di ricercare la comune intenzione dei*

contraenti, il senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto rappresenta il primo nonché principale strumento di cui il giudice deve avvalersi, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo e immediato dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa.»).

La previsione di un obbligo di consegna di una garanzia contenente la subordinazione della sua escusione alla procedura arbitrale, come prospettato dalle parti convenute, non può che derivare da una forzatura del dato letterale e da un'interpretazione in alcun modo evincibile dal testo e dalla funzione del contratto di cessione, che risulta perciò rispetto ad essi del tutto eccentrica e non condivisibile.

10) Accertato che il testo della fideiussione proposto dalle convenute non è conforme alla previsione contrattuale e che l'esperimento della procedura arbitrale non può costituire condizione per l'escusione della garanzia, è accertato l'inadempimento all'obbligo di consegna di fideiussione bancaria a prima richiesta come previsto dall'art. 3, secondo comma, lettera b), ultimo periodo («*In relazione a quanto sopra le cedenti Controparte_2 e Controparte_1 [...] consegnneranno entro il 30 Giugno 2022 alla Parte_1 idejussione bancaria a prima richiesta rilasciata dalla Controparte_3 per l'importo di euro 70.000,00 (settantamila/00) e con scadenza il 9 febbraio 2028 a garanzia dell'obbligo di pagamento di cui sopra.»*).

Le convenute, pertanto, devono essere condannate a consegnare garanzia conforme al testo contrattuale, quindi con esclusione di qualsiasi riferimento alla procedura arbitrale prevista dalla lettera a) dell'art. 3 comma secondo.

11) Deve essere accolta anche la domanda di rifusione delle spese sostenute per compensi nella fase stragiudiziale della controversia, in misura pari ad € 2.000 oltre accessori e interessi nella misura legale, trattandosi di un esborso che parte attrice ha sostenuto legittimamente per contrastare l'inadempimento delle convenute.

12) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in prossimità ai parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduzione e decisione, a quelli minimi per la sola fase di trattazione che non ha richiesto attività istruttoria.

Devono inoltre essere riconosciute alla parte attrice le spese della procedura di mediazione esperita nel corso del giudizio, liquidate come da fattura allegata alle note scritte depositate l'8.5.2025 per € 1.298. La domanda di parte attrice di condanna ex art. 96 c.p.c. non può invece trovare accoglimento per assenza dei presupposti richiesti.

Infatti, non vi sono elementi per ritenere che le convenute abbiano resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, essendosi limitate a proporre un'interpretazione del testo contrattuale, per quanto non condivisibile.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento della domanda di *Parte_1*

- condanna *Controparte_2* e *Controparte_1*, in solido, alla consegna a [...] *Parte_1* di fideiussione a prima richiesta per l'importo di € 70.000 a garanzia dell'impegno assunto con il punto 3.B del contratto di cessione quote stipulato il 9.2.2022, ed escluso ogni riferimento alla procedura di accertamento del credito prevista dal punto 3.A del contratto;
- condanna *Controparte_2* e *Controparte_1*, in solido, a pagare a *Parte_1* [...] la somma di € 2.000, oltre accessori di legge corrisposti e interessi legali fino al saldo;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. della parte attrice;
- condanna *Controparte_2* e *Controparte_1* a pagare a *Parte_1* le spese di lite, che liquida in € 1.298 (già comprensive di accessori) per la procedura di mediazione ed in € 11.200 (oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali) per la fase del giudizio.

Torino, 26.9.2025

Giudice relatore

Stefano Demontis

Presidente

Maria Luciana Dughetti